



*Ministero della Pubblica Istruzione*

*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale*

UFFICIO REGIONALE PER IL CONTENZIOSO

Prot. n. 2204/A30e

Ancona, 9 febbraio 2007

**Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado delle Marche  
LORO SEDI**

**e, p. c.:** **Ai Dirigenti  
degli Uffici Scolastici Provinciali delle Marche  
LORO SEDI**

**Al Ministero della Pubblica Istruzione  
Gabinetto  
ROMA**

**Al Procuratore Regionale  
della Corte dei Conti  
ANCONA**

**All' Avvocatura Distrettuale dello Stato  
Piazza Cavour  
ANCONA**

**Alle Segreterie Regionali  
delle Organizzazioni Sindacali della Scuola  
LORO SEDI**

**OGGETTO: Infortuni alunni.  
Responsabilità del personale dirigente, docente, educativo e non docente.**

### **1 - Premessa**

Com'è noto, a seguito del mutato assetto organizzativo dell'Amministrazione Scolastica periferica (cfr. D.P.R. n. 319/2003), questa Direzione Generale provvede, tra l'altro, alla liquidazione dei danni a seguito di sentenze di condanna emesse dall'A.G.O. in materia di risarcimento di danni subiti da alunni, per infortuni occorsi durante le attività scolastiche.

Poiché il numero di tali infortuni – già considerevole in valore assoluto – fa registrare un costante e progressivo incremento, occorre accrescere l'impegno per eliminarne o quanto meno ridurre al minimo le cause.

Le SS.VV. devono pertanto aver cura di adottare – e di adattare nel tempo, quando necessario – gli atti formali che definiscono e ripartiscono puntualmente gli obblighi di vigilanza del personale docente e A.T.A., svolgendo parallelamente, nei confronti dello stesso personale, opera di costante sensibilizzazione sulla necessità di intensificare l'azione di vigilanza, soprattutto in connessione con le situazioni di più elevato rischio (viaggi di istruzione, momenti che precedono l'inizio delle lezioni, uscita dalla scuola, intervalli, attività di educazione fisica, esercitazioni pratiche, ecc.).

In generale, è utile osservare che gli obblighi dell'Amministrazione Scolastica per i pericoli incombenti sugli alunni-utenti sono quelli propri del fornitore di un servizio - tecnicamente qualificabili come obbligazioni di tipo "contrattuale"- essenzialmente riconducibili al dovere di vigilare sugli allievi e di predisporre accurate misure organizzative affinché essi possano usufruire del servizio in condizioni di sicurezza.



## Ministero della Pubblica Istruzione

### Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

#### UFFICIO REGIONALE PER IL CONTENZIOSO

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, con l'iscrizione e l'ammissione dell'alunno, si realizza “..l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso” (Cass., SS.UU. civili, n. 9346/2002).

Ciò comporta che le scelte organizzative effettuate dalla scuola sono assoggettabili a sindacato giudiziale, al fine di accertare l'eventuale violazione di regole generali di diligenza e di prudenza imposte dal dovere fondamentale del “*neminem laedere*” (Cass., n. 6635/1998).

#### **2 - Vigilanza. Responsabilità. Limiti. Obblighi del personale.**

##### **2.1 - Generalità.**

L'art. 2048 - secondo comma - del Codice Civile stabilisce che “*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (c. 2130 ss.) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*”.

E' ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi negli spazi della scuola a quello della loro uscita, incluso il tempo destinato alla ricreazione.

La questione dell'obbligo - che assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi - è stata risolta nel senso che esso mira ad impedire che l'allievo compia atti dannosi a terzi, siano o meno coetanei e/o estranei all'ambito scolastico.

Il limite, che la giurisprudenza definisce «interno» della responsabilità, è rappresentato dall'impossibilità di impedire il fatto dannoso.

“*L'amministrazione scolastica è ...responsabile in via diretta dei danni che il minore cagiona a terzi o a sé medesimo nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza del personale dipendente, salvo che non provi che non è stato possibile impedire il fatto.*” (Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Piemonte, 11 ottobre 1999 n. 1590/R/99).

“*...in sintesi, l'art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso.*” (Cass. Civ., Sez. III, 3 febbraio 1999).

In tema di responsabilità dell'Amministrazione Scolastica la Cassazione (n. 6331 del 26 giugno 1998) ha fissato i seguenti principi:

- i maestri e i precettori rispondono, ex art. 2048 cod.civ., sia dei danni arrecati a terzi, sia di quelli cagionati a sé medesimi dagli alunni loro affidati. Il fatto che l'alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo in cui era stato affidato all'insegnante, pone a carico di quest'ultimo una presunzione di omesso rispetto dell'obbligo di vigilanza imposto dall'art. 2048 c.c.;

- nel giudizio di risarcimento il danneggiato non ha, pertanto, l'onere di provare la causa del danno, mentre è onere dell'insegnante, o dell'Amministrazione dalla quale egli dipende, per andare esente da responsabilità, provare di aver adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

L'Amministrazione Scolastica è, dunque, direttamente responsabile, in virtù del rapporto di collegamento organico con il personale dipendente, del danno subito (o causato) da un alunno durante il tempo in cui egli è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L'onere probatorio del danneggiato, in tale ipotesi, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui



## Ministero della Pubblica Istruzione

### Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

#### UFFICIO REGIONALE PER IL CONTENZIOSO

il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa – a carico del personale scolastico - per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'Amministrazione Scolastica la prova liberatoria che la sorveglianza sugli allievi è stata esercitata con la diligenza idonea ad impedire il fatto.

#### **2.2 - Surroga dell'Amministrazione.**

Quanto alla responsabilità diretta del personale scolastico, va ricordato che l'art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312<sup>1</sup> ha innovato, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, la disciplina della responsabilità del personale della scuola per i danni prodotti a terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sugli alunni, prevedendo la surrogazione dell'Amministrazione al pubblico funzionario quale soggetto passivo dell'azione di danno, con esclusione dell'azione diretta verso quest'ultimo - come prevedeva invece la legislazione previgente (artt. 22, 23 T.U. n. 3/1957) - salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione che abbia risarcito il terzo per il danno prodotto dal dipendente (cfr., in tal senso, Cass. Civ., n. 2463 del 3 marzo 1995).

Nel relativo giudizio per il risarcimento del danno sussiste dunque la legittimazione passiva dell'Amministrazione Scolastica (cfr., in tal senso, anche la C.M. prot. 1665/2003 del 19 maggio 2003) che si surroga al personale predetto, con facoltà per lo Stato di rivalersi sullo stesso personale, qualora il difetto di vigilanza da cui è derivato il danno risulti ascrivibile a dolo o colpa grave (così Cass. Civ., n. 14484 del 7 novembre 2000).

#### **2.3 - Limiti temporali.**

L'obbligo di vigilanza si estende, temporalmente, da quando l'alunno entra nella sfera di vigilanza della scuola fino al momento in cui rientra in quella parentale, e non è ovviamente circoscritto all'edificio scolastico in senso stretto, ma si estende a tutte le sue pertinenze, terminando con lo spazio pubblico circostante.

L'indirizzo giurisprudenziale al riguardo è nel senso che tale obbligo non subisce soluzioni di continuità e si spinge fino alla "riconsegna" ai genitori o, nel caso di alunno di età idonea ad assumere con discernimento decisioni autonome, fino all'uscita dalla sfera di controllo dell'istituzione scolastica.

L'obbligo di vigilanza non ha valore assoluto, bensì relativo e va inteso nel senso che è inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli allievi e pertanto si affievolisce progressivamente con il crescere della loro età. (Trib. di Genova - Sez. I, Stralcio - n. 2235 del 9 giugno 2002).

E' fonte di potenziali responsabilità, in particolare, consentire l'uscita dalla scuola di allievi minorenni senza averne preventivamente informato i genitori, o i tutori o i loro delegati, ed averne acquisito l'assenso: problema che si pone soprattutto per le uscite in orari diversi da quelli normalmente programmati.

---

<sup>1</sup> Che così recita: *"La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.*

*La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".*



Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

UFFICIO REGIONALE PER IL CONTENZIOSO

## 2.4 - Gli obblighi del personale

**2.4.1 - Il dirigente scolastico**, avendo funzioni di organizzazione e di controllo, è obbligato a garantire la sicurezza nella scuola e a provvedere a quanto necessario per evitare possibili fonti di rischio: si tratta di un obbligo di mezzi e non di risultato, nel senso che egli è tenuto ad adottare i provvedimenti rientranti fra le proprie attribuzioni e a richiedere, per i restanti, l'intervento degli organi competenti.

Il compito specifico del Dirigente Scolastico consiste pertanto nel predisporre un'organizzazione delle risorse umane dell'istituzione scolastica tale da minimizzare i rischi, ad esempio attraverso un'opportuna dislocazione dei collaboratori scolastici all'interno dell'edificio in modo da consentire la più ampia vigilanza degli spazi scolastici, un'intensificazione quantitativa della vigilanza nei momenti che vedono gli alunni recarsi in massa fuori delle classi, l'adozione di puntuali determinazioni sulle modalità di accesso a determinati spazi (bagni, cortili, palestre, laboratori, ecc.) e di ordini di servizio che specifichino esaurientemente tempi e modi di espletamento della vigilanza.

Particolare attenzione va dunque posta, ad esempio, nel disciplinare le modalità della vigilanza in coincidenza con il "cambio" degli insegnanti fra un'ora e l'altra – affinché non abbia a verificarsi che una classe resti "scoperta" - o durante l'intervallo (la giurisprudenza contabile ha recentemente confermato la sussistenza della responsabilità "*del professore per colpa grave in vigilando per il danno derivante all'amministrazione scolastica dall'incidente occorso ad un alunno durante la ricreazione*": cfr. Corte dei Conti, Reg. Piemonte 11 ottobre 1999 n. 1590, in Riv. Corte Conti, 2000, fasc. 1, 107: nella fattispecie l'alunno giocava con i compagni al "lancio del cancellino").

**2.4.2 - I docenti** - delle scuole pubbliche e private (paritarie e legalmente riconosciute) - rientrano nella nozione dei "precettori" di cui all'art. 2048, 2° comma, del codice civile e, in quanto tali, sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi ...nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Gli allievi sono *affidati* agli insegnanti tramite i provvedimenti con cui i capi di istituto dispongono l'assegnazione dei singoli docenti alle classi e predispongono l'orario di insegnamento. Essi sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni loro affidati e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti dal C.C.N.L.: quindi, ad esempio, nel corso delle *attività di insegnamento* (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio) e nei *cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni* (art. 27 del CCNL 2003), durante i quali sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni.

La responsabilità dei docenti ovviamente sussiste anche nei confronti di alunni (singoli o in gruppo) provenienti da classi diverse, che siano stati loro espressamente affidati (per svolgere attività curricolare o extra-curricolare, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo sia di attività aggiuntive deliberate dal Collegio dei Docenti).

Nelle diversificate situazioni di fatto, le scelte comportamentali dei docenti - da assumere avendo riguardo all'età degli alunni, al grado di maturità e alla capacità di autocontrollo posseduti, alla presenza o meno di portatori di handicap, alla situazione ambientale, ecc. - devono sempre privilegiare l'attenzione per l'incolumità personale degli alunni, che, anche nell'insegnamento giurisprudenziale, costituisce un bene prevalente rispetto allo stesso diritto allo studio.



*Ministero della Pubblica Istruzione*

*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale*

UFFICIO REGIONALE PER IL CONTENZIOSO

**2.4.3 - Il personale ausiliario** non rientra nel novero dei “precettori”. Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano espressamente, tuttavia, anche compiti di vigilanza sugli alunni.

La contrattazione collettiva (cfr. tabella A, profili di area del personale ATA, del CCNL 24/7/2003) attribuisce infatti al collaboratore scolastico «*compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione ... di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti...*»

Pertanto anche le omissioni di vigilanza ad essi imputabili possono fondare una responsabilità dell’istituzione scolastica.

### **3 - Adempimenti conseguenti al verificarsi di eventi dannosi**

Si reputa utile – rinviando alla specifica normativa di riferimento - fornire alcuni chiarimenti generali, volti ad uniformare le modalità con le quali le SS.LL. sono tenute a provvedere, con immediatezza e completezza, al verificarsi dell’evento dannoso, alla circostanziata denuncia dei fatti, corredata dei dati necessari a stabilirne le cause e ad individuare le eventuali, connesse responsabilità.

Si richiamano in argomento la ministeriale n. 275 del 1° marzo 2002 e le CC.MM. n. 92 del 3 luglio 2001 e n. 305, prot. n. 10845, del 10 luglio 1998, che disciplinano la materia degli infortuni.

#### **3.1- Conservazione del credito assicurativo**

Particolare attenzione va prestata agli adempimenti necessari alla conservazione della garanzia assicurativa: a tale scopo deve procedersi alla denuncia dell’infortunio alla Compagnia assicuratrice nel termine legale di tre giorni dall’evento (prescritto a pena di decadenza dall’art. 1913 del codice civile), o nel termine più lungo eventualmente previsto dal contratto. Laddove l’assicurazione copra anche la responsabilità civile (ossia quanto l’istituto scolastico assicurato fosse tenuto a pagare a terzi in caso di soccombenza in giudizio) la scuola - appena ricevuta al danneggiato o dai suoi legali rappresentanti una richiesta (anche stragiudiziale) di pagamento di danni - dovrà darne comunicazione alla Compagnia di assicurazione, al più tardi entro un anno dalla richiesta, allo scopo di sospendere il termine di prescrizione di cui all’art. 2952, terzo e quarto comma, del codice civile, sino alla definizione del giudizio sulla responsabilità dell’assicurato. Tale adempimento - che consente la conservazione della garanzia nei confronti dell’assicuratore - dovrà essere espletato nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, allo scopo di poterne documentare la tempestività.

#### **3.2 - Rapporti con l’Avvocatura dello Stato**

In caso di citazione in giudizio, le SS.LL. devono tempestivamente inviare all’Avvocatura Distrettuale dello Stato - e alla scrivente Direzione Generale (Ufficio Contenzioso) - tutti gli atti relativi all’infortunio, unitamente ad una particolareggiata relazione sui fatti di causa e a copia del contratto di assicurazione stipulato dalla scuola a copertura dei rischi di infortunio degli alunni. Allo stesso modo deve essere trasmessa anche la documentazione attestante l’avvenuto, regolare versamento delle annualità di premio. Tale attestazione riveste essenziale importanza in quanto rappresenta l’unico titolo giuridicamente valido in base al quale - ove ne ricorrano le condizioni - è



*Ministero della Pubblica Istruzione*

*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale*

UFFICIO REGIONALE PER IL CONTENZIOSO

possibile effettuare la chiamata in causa dell'assicurazione, perché soddisfatti direttamente e integralmente la pretesa risarcitoria avanzata dall'infortunato.

### **3.3 - Rapporti con l'INAIL e con le Autorità di Pubblica Sicurezza**

Restano fermi gli obblighi di denuncia previsti dalle vigenti norme sugli infortuni nei confronti dell'INAIL e dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 1124/1965.

### **4 - Denuncia alla Procura della Corte dei conti e costituzione in mora dei presunti responsabili**

Al verificarsi di un infortunio, il dirigente scolastico deve aver cura di acquisire immediatamente dal personale presente al fatto dettagliata relazione scritta, esaurientemente illustrativa delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'evento lesivo si è verificato, delle relative modalità, dei soggetti che vi sono stati coinvolti e di quelli che vi hanno eventualmente assistito, ecc.

Non è inopportuno che lo stesso dirigente individui, con atto formale, un responsabile del procedimento (nella persona, ad esempio, del D.S.G.A. o di un Assistente Amministrativo) che curi l'intera fase istruttoria susseguente, denunci l'infortunio alla Assicurazione, all'INAIL e all'Autorità di Pubblica Sicurezza, trasmetta alla Compagnia di assicurazione le eventuali richieste risarcitorie avanzate alla scuola, intrattenga i connessi rapporti con l'Avvocatura dello Stato, ecc.

Anche i genitori vanno resi formalmente edotti dell'esistenza di eventuale polizza assicurativa stipulata dalla scuola per la copertura dei danni subiti dagli alunni, nonché della procedura da seguire per conseguire dalla società assicuratrice - in caso di infortunio - l'indennizzo spettante.

Particolare attenzione merita l'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 20 dicembre 1996, n. 639 - di conversione del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543 - alla cui stregua *“La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”*.

Alla successiva lettera b), lo stesso articolo stabilisce che il diritto al risarcimento del danno si prescrive, in ogni caso, in cinque anni: è appena il caso di segnalare, a quest'ultimo riguardo, che l'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l'aver *“omesso o ritardato la denuncia”*, abbiano determinato la prescrizione del diritto al relativo risarcimento.

La circolare prot. I.C./16 datata 28 febbraio 1998, del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, al punto 2 stabilisce che *“In termini generali può ... dirsi che il momento iniziale della prescrizione si rinviene in quello in cui si è verificato il danno erariale, e cioè alla data dell'evento lesivo nel caso di danno diretto e, nel caso di danno indiretto (che deriva dal fatto che l'amministrazione risarcisca un terzo del danno causato dal dipendente), alla diversa data in cui con sentenza passata in giudicato o transazione approvata nei modi di legge viene ad esistenza un titolo esecutivo o un'obbligazione specifica di pagamento per l'amministrazione, cioè una situazione giuridica senz'altro produttiva di conseguenze dannose”*.

Appare chiaro, pertanto, che nel caso di danno *indiretto* - quale appunto quello che consegue ad infortuni degli alunni - il termine dal quale decorre la prescrizione quinquennale per la costituzione in mora dei presunti responsabili dell'evento dannoso, ai sensi degli artt. 1219 e 2943 del co-



*Ministero della Pubblica Istruzione*

*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale*

UFFICIO REGIONALE PER IL CONTENZIOSO

dice civile, si identifica non con il momento in cui è avvenuto il sinistro, ma con la diversa data in cui, con sentenza passata in giudicato, l'Amministrazione è stata condannata al risarcimento dei danni, ovvero con la data della liquidazione del danno, se effettuata prima del passaggio in giudicato della sentenza stessa (va infatti ricordato che a norma dell'art. 282 c.p.c. la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva).

Laddove si produca viceversa un danno diretto al patrimonio dell'istituzione scolastica, il suddetto termine decorrerà dal momento in cui si è prodotta materialmente tale *deminutio patrimonii* (è il caso ad esempio di danni arrecati alle istituzioni scolastiche da docenti, personale ATA ed alunni).

Al verificarsi di eventi causativi di danno occorre dunque procedere, come prescrive la C.M. prot. n. 275 del 1° marzo 2002, lett. c), alla costituzione in mora dei presunti responsabili: i relativi atti sono adottati da questa Direzione Generale nei confronti dei dirigenti scolastici e dagli stessi dirigenti nei confronti del restante personale della scuola.

Stante la prescrizione quinquennale, l'atto di messa in mora va rinnovato periodicamente, a scadenza infraquinquennale, e - nell'ipotesi in cui il personale interessato sia stato nel frattempo trasferito o collocato a riposo - va notificato presso il nuovo recapito.

Per tutti i danni e le spese di giudizio liquidati direttamente da quest'Ufficio, è necessario inviare alla scrivente - perché possa relazionarne alla Corte dei Conti, cui compete ogni valutazione circa la sussistenza della responsabilità e del relativo grado (colpa grave, dolo) - copia della sentenza di condanna dell'Amministrazione, dell'atto di costituzione in mora e della documentata relazione sull'accaduto, dianzi citati.

Si confida nella fattiva, personale collaborazione delle SS.LL. nell'espletamento degli indicati adempimenti, in relazione alla speciale rilevanza e complessità della materia.

La presente deve essere portata formalmente a conoscenza di tutto il personale in servizio.

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Michele De Gregorio



*Ministero della Pubblica Istruzione*

*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale*

UFFICIO REGIONALE PER IL CONTENZIOSO

## APPENDICE

Si ritiene utile riportare alcune massime giurisprudenziali in tema di responsabilità.

- *La responsabilità della p. a. ex art. 28 cost., 2043 e 2048 c.c. per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno di un istituto di istruzione in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l'obbligo delle autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento (Cass., Sez. III, n. 1623 del 18 marzo 1993)*

- *Sussiste nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'amministrazione scolastica e il fatto doloso del terzo, laddove questo evento sia prevedibile in relazione a precedenti dello stesso genere noti e già verificatisi frequentemente. L'istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui essi gli sono affidati, e quindi fino al subentro, almeno potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto, permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile. (Cass., Sez. I, n. 3074 del 30 marzo 1999)*

- *La responsabilità del Ministero ex art. 2048 c.c. deve esaminarsi accertando se ci sia prova che il suo dipendente non potesse impedire il fatto e, contemporaneamente, avesse preventivamente adottato le misure organizzative idonee ad evitarlo. (Cass., Sez. III, n. 2839 dell' 11 febbraio 2005)*

- *La responsabilità dell'insegnante e, per essa, dell'Amministrazione scolastica si estende anche al danno che l'allievo abbia procurato a sé stesso in quanto l'obbligo di vigilanza è posto anche a tutela dei minori all'insegnante stesso affidati. Il dovere di sorveglianza, imposto ai docenti dall'art. 2048 c.c., non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età del pieno discernimento dei loro allievi. Va esclusa la carenza di diligenza nell'esercizio del dovere di vigilanza imposto dall'art.2048, II c., c.c. e, per l'effetto, la responsabilità dell'Amministrazione scolastica allorché l'infortunio si realizzi in situazione di assoluta normalità, tenuto conto dell'età degli allievi e delle circostanze di luogo. (Nella fattispecie, la responsabilità è stata esclusa in relazione ad un evento di danno cagionato ad un alunno di 13 anni nel corso di gioco di una `partitella " di calcio in situazione ambientale non anomala né pericolosa, che il professore di educazione fisica non avrebbe potuto prevedere e comunque impedire). Tribunale di Genova - Sez. I, Stralcio - n. 2235 del 9 giugno 2002.*